



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 6

**Publicato sul sito www.agcm.it
20 febbraio 2017**

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP261 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO

Provvedimento n. 26408

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o., a partire dal gennaio 2012 sino all'emanazione del suddetto provvedimento, articolata – nel caso di DAD Deutscher Adressdienst GmbH – in una pluralità di condotte che consistono nella preiscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati *online*, al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all'indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso pattiziamente concesso e nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato; nonché nella formulazione – attraverso la società Cross Border Recovery s.r.o. che agiva per conto della stessa DAD – di proposte transattive cd. "*a saldo e a stralcio*", facendo anche ricorso a ripetute e insistenti minacce inviate via posta ed e-mail e alla minaccia di agire in giudizio dinanzi alle autorità ritenute competenti per procedere alla riscossione dell'intero importo asseritamente vantato;

VISTE le proprie delibere n. 25306 del 3 febbraio 2015 e n. 25555 del 9 luglio 2015, con le quali l'Autorità ha dapprima contestato e poi accertato che il comportamento delle società DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o. costituiva violazione dell'art. 27 comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, con riferimento ai profili di scorrettezza ivi contestati;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 24884 del 16 aprile 2014 (di chiusura del procedimento PS9158), l'Autorità ha ritenuto scorretta la pratica commerciale posta in essere nei confronti delle microimprese italiane da DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di seguito anche "DAD") e Cross Border Recovery s.r.o. (di seguito "CBR"), ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, lettera *f*), del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, l'Autorità ha accertato il carattere scorretto della pratica commerciale realizzata dai professionisti e articolata intorno a una serie di condotte volte a promuovere un servizio in abbonamento di annunci pubblicitari *online* (sul sito <http://www.registro-italiano-in-internet.com>) mediante il ricorso all'indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, a ostacolare l'esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso, nonché a richiedere con modalità aggressive, direttamente o mediante una società di recupero crediti, il pagamento delle rate di tale abbonamento, facendo anche ricorso alla minaccia di agire in giudizio. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale.
2. Con provvedimento n. 25555 del 9 luglio 2015 (di chiusura del procedimento IP228), l'Autorità aveva accertato che le società DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o. non avevano interrotto l'invio di solleciti di pagamento e proposte transattive nei confronti delle microimprese italiane coinvolte dalla pratica commerciale scorretta di cui alla delibera n. 24884 del 16 aprile 2014. Il provvedimento n. 25555 è stato notificato a DAD il 5 agosto 2015.
3. Varie microimprese italiane sottoscrittrici dell'abbonamento hanno successivamente segnalato di aver ricevuto, attraverso diversi canali, richieste di pagamento da parte di DAD. Dette richieste di pagamento risultano pervenute alle suddette microimprese in un periodo successivo alla notifica del provvedimento n. 25555 del 9 luglio 2015.
4. In particolare, le richieste di pagamento sono ora inviate per conto di DAD dalla società Credit Collection Factoring s.r.o.. Esse si caratterizzano per il fatto che, da un lato, fanno riferimento a somme di denaro sempre più elevate perché, all'importo originariamente richiesto, il professionista aggiunge, per ogni sollecito, ulteriori somme a titolo di interessi, spese di recupero, spese di sollecito, spese legali; e, dall'altro lato, esse contengono anche espressioni intimidatorie di cui i professionisti si servono per minacciare il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato.
5. Infatti, le richieste di pagamento formulate alle microimprese contengono l'indicazione di un brevissimo termine (5 giorni) per procedere al saldo della somma indicata, scaduto inutilmente il quale si minaccia di procedere legalmente al recupero del credito asseritamente vantato.
6. Nello specifico, nelle comunicazioni inviate si legge *"Posto quanto sopra, Vi invitiamo ad effettuare il pagamento di EUR 3.412,96 (Tremila Quattrocento Dodici/96) entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data della presente, in modo da evitare l'aggravamento della Vostra posizione debitoria con l'aggiunta delle spese legali in caso di contenzioso. Ci corre l'obbligo di informarVi che, decorso inutilmente il superiore perentorio termine senza che sia adempiuto il pagamento e concordata con la scrivente una risoluzione bonaria della vertenza, saremo costretti, nostro malgrado, a tutelare le ragioni della nostra mandante richiedendo l'emissione di un'ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale competente per contratto ed in ossequio alle*

disposizioni comunitarie in materia di debiti commerciali.” (grassetto e sottolineature nella comunicazione originale).

7. L'invio delle predette richieste di pagamento costituisce, dunque, la reiterazione di una delle condotte facenti parte integrante della pratica commerciale considerata scorretta dall'Autorità con la delibera n. 24884 del 16 aprile 2014.

8. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, nonché alla sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di reiterata inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 24884, del 16 aprile 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Deutscher Adressdienst GmbH la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere reiteratamente ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 24884, del 16 aprile 2016;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Barone;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Deutscher Adressdienst GmbH, ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chiappa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella